

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1047-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1985

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo bilaterale di cui si chiede la ratifica si propone, così come precedenti convenzioni stipulate in materia con altri Stati, lo snellimento e la semplificazione delle complesse procedure relative alla trasmissione degli atti di stato civile, per consentire una migliore sistemazione di tali atti in Italia e meglio soddisfare le esigenze delle rispettive collettività all'estero.

Gli articoli 1 e 2 instaurano tra gli uffici di stato civile dei due Paesi il reciproco scambio di copie integrali degli atti di stato civile e delle eventuali annotazioni concernenti i rispettivi cittadini.

La trasmissione e il rilascio agli Uffici consolari dei suddetti documenti avverranno gratuitamente e mensilmente. Inoltre, formeranno oggetto di trasmissione gli atti relativi alla filiazione e quelli concernenti l'acquisto o il riacquisto di cittadinanza, se cittadini dell'altro Stato.

L'articolo 3 prevede inoltre la richiesta di copia autenticata dei documenti concernenti le trascrizioni ed annotazioni di cui sopra direttamente da Amministrazione ad Amministrazione.

Gli Uffici consolari (articolo 4) costituiranno il tramite per la richiesta e quindi per il rilascio di tutta la certificazione necessaria alla celebrazione del matrimonio del cittadino all'estero.

La traduzione dei documenti farà carico all'Ufficio consolare; ciò non dovrebbe costituire un impegno troppo oneroso, tenuto conto della esiguità della collettività italiana residente in Spagna.

Questa procedura contribuirà allo svelimento dell'*iter* burocratico ed eviterà altresì che possano verificarsi inconvenienti per celebrazioni di matrimonio da parte di connazionali che siano privi del requisito della libertà di stato (articolo 86 del codice civile).

L'articolo 5 prevede infine l'esenzione della legalizzazione per diverse categorie di atti inerenti allo stato civile, alla capacità, al domicilio ed alla residenza delle persone.

Per questi motivi la Commissione unanimemente propone la approvazione del disegno di legge.

MARTINI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.